

ATTO N. DD 734

DEL 24/02/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 149

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 46 di “Frassinetto”.Lavori di realizzazione banchettone.Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale dalla PK 10+800 alla PK 11+300.

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Torino deve eseguire lavori di realizzazione banchettone sulla S.P. n. 46 della "Frassinetto" dalla PK 10+800 alla PK 11+300 nel comune di Frassinetto;
- La Soc. Di Pietrantonio & C. srl Via Reiss Romoli, 122/5Z – 10148 TORINO è la ditta appaltatrice;
- La Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (To) è la ditta esecutrice dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori e Responsabile Sicurezza : Ing. Graziano MAGNINO dipendente C.M.TO Tel. 3498599301

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione della circolazione nei pressi dei cantieri dislocati sulla 46 di Frassinetto dalla PK 10+800 alla PK 11+300 per i giorni lavorativi dal 25.02.2021 al 31.03.2021, dalle ore 7,30 alle ore 18,00, mediante l'istituzione di senso unico alternato a vista, ovvero regolato da impianto semaforico e/o movieri oltre all'istituzione del limite di velocità a scalare a 30 km/h ed al divieto di sorpasso;

Visti il D.P.C.M. del 03/12/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 – 4 dicembre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,

comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il geom. Flavio GIAI MINIET;

Visti:

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l’art. 7 comma 4 e l’art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare per i giorni lavorativi dal 25.02.2021 al 31.03.2021, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 lungo la 46 di Frassinetto dalla PK 10+800 alla PK 11+300 l'istituzione di un senso unico alternato, che a seconda delle lavorazioni potrà essere a vista o regolato da impianto semaforico e/o movieri oltre all'istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la circolazione:

- l'istituzione del divieto di sorpasso tra tutti i veicoli;
- l'istituzione della limitazione di velocità a 30 km/h ;
- installazione di cantiere stradale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e degli schemi cantieri previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste;

Durante l'esecuzione dei lavori potranno verificarsi soste non prevedibili della durata massima di 15-20 minuti.

- Il committente/concessionario: Città Metropolitana di Torino;
- L'impresa esecutrice dei lavori: Soc. S.C. EDIL di PAGLIERO S.a.s. Fraz. Spineto, 185 – 10081 Castellamonte (To) la quale è tenuta all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica;
- Il Direttore dei Lavori e Responsabile Sicurezza: Ing. Graziano MAGNINO dipendente C.M.TO Tel. 3498599301;
- Il Responsabile di Cantiere: Geom. Riccardo GIOVANNINI (tel. 3357325161);

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dall'art. 3 D.M. 22 gennaio 2019.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito della strada potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne la Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03/12/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 – 4 dicembre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.



Città metropolitana di Torino

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 24/02/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani